



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 324 TFT 26

DEL 14 MARZO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Collegio 1

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. sig. Salvatore Lo Cicero e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 14 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n. 38/B

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. MARIO PORRETTA (Associato A.I.A.)**

La Procura Federale con nota 7661/305 pfl16-17/CS/MB/SDS del 24 gennaio 2017 notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Mario Porretta, Associato A.I.A., per rispondere della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis C.G.S. perché avendo ricevuto, da mittente sconosciuto, un plico contenente la copia del verbale del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia del 18/12/2015 - nel corpo del quale si faceva riferimento alla questione arbitrale e più precisamente agli errori tecnici compiuti dagli arbitri - ne divulgava indebitamente il contenuto a soggetti estranei, pregiudicando così la riservatezza dell'attività degli organi istituzionali ed il prestigio di essi.

Le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna, rifissata, per difetto di notifica, con C.U. n° 314/25 TFT del 07 marzo 2017.

Non sono pervenute nei termini memorie difensive e documenti.

La parte deferita, assistita dal proprio difensore di fiducia, ha dedotto di non aver compreso che i documenti in questione fossero da ritenere riservati e perciò non pubblicabili, chiedendo quindi il proscioglimento del proprio assistito o in subordine il minimo edittale, producendo, nulla opponendo la Procura, memoria esplicativa delle esposte conclusioni.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo di ritenere responsabile la parte deferita, per quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Mario Porretta l'ammonizione con diffida.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che il soggetto deferito sia responsabile di quanto ascrittogli nei limiti che seguono.

In particolare si evidenzia e risulta provato, anche per ammissione dello stesso deferito, che egli ricevette, anche se in forma anonima, la copia del verbale del Consiglio Regionale con allegato un commento su ciò che si pensasse da parte dei rappresentanti della Federazione circa i rapporti tra società ed arbitri. Lo stesso ha, inoltre, ammesso di avere divulgato quanto ricevuto ad altri associati A.I.A.

Il sig. Porretta ha però precisato sia all'Organo inquirente, che in questa sede, che nell'immediatezza dei fatti non si accorse che si trattava di un verbale del Consiglio Regionale ma bensì ritenne che il verbale si riferisse ad una riunione tra i rappresentanti della Lega e le Società per cui la sua divulgazione sarebbe avvenuta in maniera del tutto incolpevole.

Ciò posto accedendo a quanto sostiene il deferito, nulla ostandovi in contrario, non può non rilevarsi come egli debba comunque rispondere di quanto contestatogli anche a puro di titolo di colpa, atteso che per la violazione dell'art. 1 bis del C.G.S. si risponde non solo a titolo di dolo ma anche per colpa.

Colpa che si ritiene sussistere perché secondo la definizione penalistica questa consiste in una condotta negligente, imperita o imprudente e qui appare evidente come il comportamento addebitato al sig. Mario Porretta appaia negligente, in quanto prima di diffondere le copie dei verbali avrebbe dovuto accertare, secondo il criterio del buon padre di famiglia, che non si trattasse di un documento interno e quindi non divulgabile.

Pertanto una volta così delineata la fattispecie, la richiesta della Procura Federale va accolta con applicazione della sanzione come da dispositivo; dovendosi tenere conto ai fini della sua determinazione delle seguenti circostanze: a) che il sig. Mario Porretta ha ammesso i fatti; b) che è risultato pienamente collaborativo con l'Organo inquirente; c) che la divulgazione della copia del verbale è da ascrivere ad una condotta sicuramente colposa non risultando in atti il contrario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 16, 1° comma, e 19, 1° comma, del C.G.S. infligge:

al Sig. Mario Porretta, Associato A.I.A., la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alla parte deferita ed al C.R.A. Sicilia, le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Collegio 2

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Roberto Vilardo, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 14 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n. 21/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. SANTO BLANDO (Presidente della POL. D. GANGI CALCIO all'epoca dei fatti),
- 2) Sigg. EPIFANIO SPITALE, GIUSEPPE SALVO e MASSIMILIANO VITALE (Dirigenti accompagnatori POL. D. GANGI CALCIO)
- 3) POL. D. GANCI CALCIO

La Procura Federale con nota 3751/1077 pf15-16/MB/ag del 12/10/2016 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Santo Blando, già Presidente della Pol. D. Gangi Calcio, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis comma 1 del C.G.S., in riferimento all'art. 38 comma 1 N.O.I.F., per avere consentito, non vigilato e comunque non impedito le violazioni ascrivibili al tecnico sig. Marguglio Antonio, sia in relazione al suo mancato tesseramento quale tecnico e, comunque, in assenza di una richiesta di sospensiva ex art. 36 del Reg. del Settore Tecnico, nonché per avere partecipato, con funzioni dirigenziali, alle gare del 08/11/2015, 15/11/2015, 22/11/2015, 29/11/2015, 20/12/2015, 06/01/2016 e 10/01/2016 disputate dalla Pol.

- D. Gangi Calcio nel campionato di prima categoria organizzato dal C.R. Sicilia, nonostante gli fosse precluso, in quanto in costanza di inibizione o squalifica a seguito dei provvedimenti emessi dal Giudice sportivo e riportati nei C.U. n° 126 del 04/11/2015 e C.U. n° 184 del 16/12/2015 pubblicati dal C.R. Sicilia.
- b) I sigg. Epifanio Spitale (gare del 08/11/2015, 15/11/2015, 22/11/2015 e 29/11/2015), Giuseppe Salvo (gare del 20/12/2015 e 10/01/2016) e Massimiliano Vitale (gara del 06/01/2016), per avere sottoscritto, nella qualità di dirigenti accompagnatori, le distinte delle gare come sopra indicate e disputate dalla Pol. D. Gangi Calcio, in cui dichiaravano che i nominativi ivi indicati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado che il tecnico sig. Antonio Marguglio non ne avesse titolo, in quanto non tesserato quale tecnico e comunque in assenza di una sua richiesta di sospensiva ex art. 36 Reg. Settore Tecnico, nonché utilizzato in costanza di squalifica o inibizione.
- c) La Pol. D. Gangi Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente sig. Santo Blando, al tecnico sig. Antonio Marguglio e ai dirigenti Epifanio Spitale, Giuseppe Salvo e Massimiliano Vitale.

Le parti deferite hanno fatto pervenire alla Procura Federale memoria difensiva datata 21/06/2016 ed altra in data 09/10/2016, riconoscendo di avere violato le norme del C.G.S., senza tuttavia volere trarre vantaggio da tali comportamenti.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul C.U. n° 150/17 del 15/11/2016, ha dichiarato irricevibile il deferimento, come da giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo perentorio e quindi violato nel caso in specie il termine di trenta giorni cui all'art. 32ter comma 4 C.G.S.

All'esito del ricorso proposto dalla Procura Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, I Collegio, ha annullato la decisione impugnata, rinviando il procedimento a questo Tribunale per l'esame del merito, avendo escluso la perentorietà del termine in questione.

Rifissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite, per quanto ad esse addebitato giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Santo Blando l'inibizione di mesi 12, al sig. Epifanio Spitale l'inibizione di mesi 6, al sig. Giuseppe Salvo l'inibizione di mesi 6, al sig. Massimiliano Vitale l'inibizione di mesi 6 ed alla Pol. D. Gangi l'ammenda di € 1.200,00.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta documentalmente che nel periodo dall'08/11/2015 al 10/01/2016, in occasione di n° sei gare disputate dalla Pol. D. Gangi Calcio, il sig. Antonio Marguglio, (allenatore di base – cod. 109377), tesserato quale dirigente per la s.s. 2015/2016, veniva iscritto in distinta con funzioni dirigenziali (collaboratore, dirigente addetto all'arbitro e dirigente), non in costanza di tesseramento quale tecnico, come richiesto dalla normativa di riferimento e senza avere richiesto e ottenuto la necessaria sospensiva dal Settore Tecnico.

Lo stesso prendeva parte con funzioni dirigenziali alle suddette gare, in costanza di inibizione o squalifica, a seguito dei provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo Territoriale e riportati nei C.U. n° 126 del 04/11/2015 (dirigente - inibizione fino al 30/11/2015) e C.U. n° 184 del 16/12/2015 (allenatore – squalifica fino al 31/01/2016).

Da quanto sopra consegue inequivocabilmente la responsabilità del sig. Santo Blando, Presidente della Società deferita, per avere consentito, non vigilato e comunque non

impedito le violazioni ascrivibili al tecnico sig. Marguglio Antonio, sia in relazione al suo mancato tesseramento quale tecnico e, comunque, in assenza di una richiesta di sospensiva ex art. 36 del Reg. del Settore Tecnico, sia per avere partecipato, con funzioni dirigenziali, alle gare del 08/11/2015, 15/11/2015, 22/11/2015, 29/11/2015, 20/12/2015, 06/01/2016 e 10/01/2016 disputate dalla Pol. D. Gangi Calcio nel campionato di prima categoria organizzato dal C.R. Sicilia, nonostante gli fosse precluso in quanto in costanza di inibizione o squalifica.

Ne consegue, altresì, la responsabilità dei dirigenti rispettivamente firmatari delle indicate distinte di gara sigg. Epifanio Spitale (gare del 08/11/2015, 15/11/2015, 22/11/2015 e 29/11/2015), Giuseppe Salvo (gare del 20/12/2015 e 10/01/2016) e Massimiliano Vitale (gara del 06/01/2016), nelle quali, come detto sopra, il sig. Antonio Marguglio veniva iscritto illegittimamente.

A norma di regolamento la Pol. D. Gangi Calcio risponde infine, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente sig. Santo Blando ed agli altri tesserati indicati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Mesi cinque di inibizione al Presidente sig. Santo Blando;
- Mesi tre di inibizione al dirigente accompagnatore sig. Epifanio Spitale;
- Mesi uno e giorni 15 di inibizione al dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Salvo;
- Mesi uno di inibizione al dirigente accompagnatore sig. Massimiliano Vitale;

Ammenda di € 500,00 (cinquecento) alla Pol. D. Gangi Calcio.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le decisioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Collegio 3

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilaro, Presidente f.f., dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 14 marzo 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n. 20/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. CALIO' ANTONINO (dirigente A.S.D. NASITANA);

A.S.D. NASITANA.

Stagione sportiva 2015 / 2016 – Campionato 1^a categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3490/1338 pf15-16 GP/MB/pp del 06 ottobre 2016, il sig. Antonino Calio', quale Dirigente della A.S.D. Nasitana, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta delle gare Nasitana/Tre Esse Brolo del 27/09/2015, Mamertina/Nasitana del 04/10/2015 e Nasitana/N.R. Patti del 11/10/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Marco Palmeri, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e in relazione alla medesima violazione la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Nasitana, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul C.U. n° 150 TFT 17 del 15/11/2016, ha dichiarato irricevibile il deferimento, come da giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo perentorio e quindi violato nel caso in specie il termine di trenta giorni cui all'art. 32ter comma 4 C.G.S.

All'esito del ricorso proposto dalla Procura Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, I Collegio, ha annullato la decisione impugnata, rinviando il procedimento a questo Tribunale per l'esame del merito.

Rifissata l'udienza dibattimentale, il sig. Caliò ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva, chiedendo clemenza, facendo presente di non ricoprire più il ruolo di dirigente, ma ormai soltanto quello di calciatore. Nulla da parte della Società Nasitana.

Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate, non si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Antonino Caliò;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Nasitana.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare, disputate dalla A.S.D. Nasitana, dall'allora dirigente sig. Caliò è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Marco Palmeri (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 126.988), non regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Antonino Caliò omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita nel cui interesse sono state espletate le attività contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Inibizione per mesi uno a carico del sig. Antonino Caliò;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Nasitana.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 23/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PLACIDO ALACQUA (Presidente A.S.D. GIOVANILE MILAZZO);

A.S.D. GIOVANILE MILAZZO.

Stagione sportiva 2015 / 2016 – Campionato Allievi regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3789/1014 pf15-16GP/MB/pp del 12 ottobre 2016, il sig. Placido Alacqua, quale Presidente della A.S.D. Giovanile Milazzo, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta delle gare G. Milazzo/Comp. Del Tirreno del 25/09/2015 e Zafferano/G. Milazzo del 04/10/2015, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Francesco Caragliano, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota e in relazione alla medesima violazione la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Giovanile Milazzo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul C.U. n° 150/17 del 15/11/2016, ha dichiarato irricevibile il deferimento, come da giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo perentorio e quindi violato nel caso in specie il termine di trenta giorni cui all'art. 32ter comma 4 C.G.S.

All'esito del ricorso proposto dalla Procura Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, Il Collegio, ha annullato la decisione impugnata, rinviando il procedimento a questo Tribunale per l'esame del merito, avendo escluso la perentorietà del termine in questione.

Rifissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Placido Alacqua;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Giovanile Milazzo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare, disputate dalla A.S.D. Giovanile Milazzo, dal dirigente deferito è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Francesco Caragliano (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 127.646), non regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Placido Alacqua ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Placido Alacqua;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Giovanile Milazzo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 25/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SANTO STURIALE (Dirigente A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA);

Sig. GIUSEPPE AMANTE (Non socio ma riferibile alla A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA);

A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA.

Stagione sportiva 2015 / 2016 – Campionato 1^ categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3741/1275 pf15-16GP/MB/pp del 12 ottobre 2016, i sigg. Santo Sturiale e Giuseppe Amante, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1, e all'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere il primo sottoscritto le distinte delle gare Sporting C. Messina/Pro Mende del 26/09/2015 e Sporting C. Messina/Real Rometta del 10/10/2015 e il secondo la distinta della gara V. Milazzo/Sporting C. Messina del 10/01/2016, inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Mariano Tomarchio, non regolarmente tesserato con la A.S.D. Sporting Club Messina.

Con la medesima nota e in relazione alle medesime violazioni la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Sporting Club Messina, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul C.U. n° 150/ TFT 17 del 15/11/2016, ha dichiarato irricevibile il deferimento, come da giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo perentorio e quindi violato nel caso in specie il termine di trenta giorni cui all'art. 32ter comma 4 C.G.S.

All'esito del ricorso proposto dalla Procura Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, I Collegio, ha annullato la decisione impugnata, rinviando il procedimento a questo Tribunale per l'esame del merito.

Rifissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sigg. Santo Sturiale;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Amante;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare, disputate dalla A.S.D. Sporting Club Messina, dai soggetti deferiti è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al Direttore di gara, il nominativo del sig. Mariano Tomarchio (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 29.062), non regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Santo Sturiale e Giuseppe Amante omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Santo Sturiale;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Amante;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.647/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. VIS SOLUNTO

Sig. GIUSEPPE TARANTINO (Presidente A.S.D. Vis Solunto)

Sigg. Francesco Busalacchi, Stefano Imburgia, Francesco Incandela, Emanuele Principato, Salvatore Cuccione, Salvatore Maria Lo Cascio, Salvatore Lo Dolce, Andrea Marchese, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso e Emanuele Figlia, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto

15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Decisione riservata.

Procedimento n.648/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. DONNALUCATA

Sig. MASSIMILIANO ARRABITO (Presidente A.S.D. Donnalucata)

Sigg. Antonino Aprile, Cristian Campanella, Ignazio Cannizzaro, Angelo Manenti, Luigi Puzzo, Francesco Trovato, Claudio Abbate, Giancarlo Assenza, Carlo Carnemolla, Giorgio Rendo, Bartolo Tasca, Andrei Costantino Vira, Piero Virderi, Giuseppe Andrea Zisa, Damiano Ficili, Giorgio Scarso e Giuseppe Fede, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11/10/2016 proc. 3732/1316 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul C.U. n° 150/17 del 15/11/2016, ha dichiarato irricevibile il deferimento, come da recente giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo perentorio e quindi violato nel caso in specie il termine di trenta giorni cui all'art. 32 ter, comma 4, C.G.S.

All'esito del ricorso proposto dalla Procura Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, I Collegio, ha annullato la decisione impugnata, rinviando il procedimento a questo Tribunale per l'esame del merito.

Rifissata l'udienza, le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.800,00 a carico della società A.S.D. Donnalucata;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del tesserato deferito sig. Massimiliano Arrabito;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero*

della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Donnalucata;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Massimiliano Arrabito;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Antonino Aprile, Cristian Campanella, Ignazio Cannizzaro, Angelo Manenti, Luigi Puzzo, Francesco Trovato, Claudio Abbate, Giancarlo Assenza, Carlo Carnemolla, Giorgio Rendo, Bartolo Tasca, Andrei Costantino Vira, Piero Virderi, Giuseppe Andrea Zisa, Damiano Ficili, Giorgio Scarso e Giuseppe Fedè, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n.649/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. POLISPORTIVA SPORT & VITA

Sig. ANTONINO SANTONOCITO (Presidente A.S.D. POLISPORTIVA SPORT & VITA)

Sigg. Filippo Lombardo, Francesco Prezzavento, Gaetano Chinnici, Michael Consoli, Rosario Guglielmino, Gaetano Indelicato, Cristian Moschitta, Giuseppe Privitera, Filippo Manuel Riela, Carmelo Andrea Scalia, Salvatore Scuderi, Ivan Nicotra, Antonio Scilletta, Francesco La Mastra, Giuseppe Bruno, Graziano Romeo, Gianluca Michel Barone, Antonio Bentivegna, Salvatore Scalia, Rosario Alonzo e Salvatore Recupero, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a categoria, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Decisione riservata.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14 marzo 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**